DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 146/25/COL del 9 settembre 2025 che adotta linee guida per il sistema di allarme rapido Safety Gate istituito a norma della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (*) [2026/1039]

INTRODUZIONE

La direttiva 2001/95/CE («**la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti**»), nella versione adattata all'accordo sullo Spazio economico europeo («**l'accordo SEE**») dal relativo protocollo 1, è entrata in vigore negli Stati EFTA il 1º marzo 2004 ([1]). Nell'UE la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti («**il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti**»), con effetto a decorrere dal 13 dicembre 2024, cfr. l'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento. Tuttavia, il suddetto regolamento non è stato integrato nell'accordo SEE entro settembre 2025. Di conseguenza la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti resta attualmente applicabile negli Stati EFTA.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e del punto 8 del relativo allegato II, la Commissione europea («**la Commissione**») elabora e regolarmente aggiorna le linee guida che riguardano la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida («**RAPEX**»). Tuttavia, con il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, il nome RAPEX è stato modificato in «sistema di allarme rapido Safety Gate» («**Safety Gate**»). Considerato che ora Safety Gate è il nome ufficiale di detto sistema di allarme, è opportuno usarlo in tali linee guida, anche se il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti non è ancora entrato in vigore nel SEE ([2]).

Con decisione 2004/418/CE del 29 aprile 2004, la Commissione ha adottato per la prima volta orientamenti ad integrazione della direttiva 2001/95/CE per la gestione del sistema RAPEX e per le notifiche presentate in conformità all'articolo 11 della direttiva. La decisione n. 2004/418/CE è stata abrogata dalla decisione n. 2010/15/UE del 16 dicembre 2009. Con la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 ([3]) dell'8 novembre 2018 [«decisione (UE) 2019/417»] la Commissione ha adottato nuove linee guida («**le linee guida della Commissione**») e ha pertanto abrogato la decisione n. 2010/15/UE. Mediante decisione di esecuzione (UE) 2023/975 ([4]) del 15 maggio 2023 [«decisione (UE) 2023/975»], la Commissione ha modificato la decisione (UE) 2019/417 e quindi le linee guida applicabili agli Stati membri dell'UE. A decorrere da settembre 2025 la decisione di esecuzione (UE) 2023/975 non è più in vigore. Nell'UE è stata sostituita dal regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione ([5]).

Le linee guida attualmente applicabili dall'Autorità di vigilanza EFTA («**l'Autorità**») sono state adottate con decisione n. 447/14/COL del 5 novembre 2014 ([6]). Tali linee guida sono sostituite dalle presenti linee guida. Esse rimarranno applicabili negli Stati EFTA quando il regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti entrerà in vigore nell'accordo SEE e fino a quando non saranno modificati dall'Autorità o sostituiti dai pertinenti regolamenti delegati della Commissione ai sensi del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.

(*) Rettificata dalla decisione 037/26/COL del Collegio.

([1]) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4). L'atto è stato integrato nell'accordo SEE al punto 3h del capo XIX dell'allegato II dell'accordo.

([2]) Ai sensi del considerando 68 del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, «è opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori». La nuova denominazione è utilizzata in tutto il regolamento, in particolare nel capo VI «SISTEMA DI ALLARME RAPIDO SAFETY GATE E SAFETY BUSINESS GATEWAY». La denominazione «Safety Gate» ha inoltre sostituito la denominazione Rapex sulla pagina web pubblica della Commissione per la sicurezza dei prodotti: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/productSafetyLegislation.

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 121).

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/975 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 77).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (GU L, 2024/3173, 13.12.2024).

([6]) Documento n. 724664.